



Circolare 15/e – 20/4/2005

Domanda: Un contribuente portatore di handicap acquista un'auto nel 2002 e sceglie di rateizzare la detrazione. Nel 2003, l'auto viene rubata e il contribuente ne acquista un'altra. Pertanto ha diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto. Chiede di conoscere se possa essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato?

Risposta: L'art.15, co. 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

tipologia di veicoli ammessi alle agevolazioni

<i>tabella 1</i>	
si può fruire della detrazione per l'acquisto. senza limiti di cilindrata, dei seguenti:	
motoveicoli	
Motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;	
Motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;	
Motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.	
autoveicoli	
Autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;(*)	
Autoveicoli per il trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;(*)	
Autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di specifiche attrezzature relative a tale scopo;(*)	
Autocaravan aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. (*) (1)	
<i>Note:</i> (*) per non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono solo quelle con l'asterisco (1) per questi veicoli è possibile fruire solo della detrazione IRPEF (quindi non spetta l'IVA agevolata, l'esenzione dal pagamento del bollo e l'esenzione delle imposte di trascrizione per i passaggi di proprietà)	
Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente	

auto adattata o non adattata

Va rilevato innanzitutto che la gravità dell'handicap è il criterio utile per distinguere i soggetti che hanno diritto alle agevolazioni senza necessità di adattamento del veicolo.

per fruire delle agevolazioni fiscali l'auto può essere non adattata, quando il soggetto è riconosciuto:

- a.** non vedente,
- b.** sordomuto,
- c.** disabile con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,